

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA


6051, 01  
N. Reg.Sent.

Anno 2005

N. 7226 Reg.Ric.

Anno 2005

Stefano Baccarini                      Presidente  
Silvestro Maria Russo                Componente  
Giulia Ferrari                          Componente - Estensore  
ha pronunciato la seguente



**SENTENZA**

sul ricorso n. 7226/05, proposto dalla soc. Polisportiva Rosetana Calcio s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini, Andrea Abbamonte e Pietro Di Giacinto e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Largo Messico n. 7

**contro**

la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Po n. 9,

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti presso il cui studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2 è elettivamente domiciliato,

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio,

Fonari

per la riunione, come, previa sospensiva,

del lodo n. 1110 del 26 luglio 2005 della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, che ha respinto la domanda avanzata per ottenere l'ammissione al torneo di calcio professionistico di serie C2; delle determinazioni contenute nella delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 15 luglio 2005, negatorie dell'autorizzazione all'iscrizione al campionato di Serie C2, unitamente ai pareri resi da Co.Vi.So.C. e Co.A.Vi.So.C., nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e consequenziale, ivi comprese le norme N.O.I.F. citate nella delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 15 luglio 2005.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.);

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 2 agosto 2005 il magistrato dott.ssa Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva degli atti impugnati, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell'art. 9 L. 21 luglio 2000 n. 205, e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Ferrari

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

### FATTO

1. Con ricorso depositato in data 29 luglio 2005 la Polisportiva Rosetana Calcio s.r.l. impugna gli atti in epigrafe indicati e ne chiede l'annullamento.

Espone, in fatto, di essere una società affiliata alla Federazione Gioco Calcio Italiana (F.I.G.C.) e di aver partecipato al campionato professionisti, Serie C2 del 2004/2005. In data 1 giugno 2005 ha aumentato il proprio capitale sociale portandolo da € 40.000,00 a € 500.000,00, conferendo in opzione ai soci il diritto a sottoscrivere nuove quote sociali, diritto esercitato concretamente per la somma di € 181.000,00. In data 15 giugno 2005 ha chiesto all'Agenzia delle entrate la dilazione del proprio debito, pari ad € 164.696,44 in sessanta rate, ai sensi della L. n. 292 del 2002, ed ha versato la prima rata pari ad € 2.750,00. Su tale istanza l'Agenzia delle entrate non ha adottato alcun provvedimento. Parimenti, in data 24 giugno 2005 la ricorrente ha trasmesso all'E.N.P.A.L.S. richiesta di pagamento del debito contributivo, in forma rateale, versando le quote a carico dei calciatori per € 60.904,00, oltre alla prima rata di € 11.500,00, e la polizza fidejussoria di € 120.000,00, senza però ottenere alcuna risposta. Infine, in data 29 giugno 2005 ha chiesto all'I.N.A.I.L. la rateizzazione del proprio debito, versando la prima rata di € 2.407,00 (pari ad 1/36° del debito complessivo). In data 12 luglio 2005 l'Istituto ha subordinato l'accoglimento dell'istanza alla presentazione di una polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa.

*Fenna*

Nel frattempo, in data del 14 luglio la Co.Vi.So.C. prima e la Co.A.Vi.So.C. poi hanno espresso parere negativo all'ammissione al campionato di competenza della Rosetana Calcio s.r.l., per mancato pagamento, entro il termine del 30 giugno 2005, dei debiti nei confronti dell'Erario e degli enti di previdenza, per mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 135.023,00 e per mancato superamento della situazione prevista dall'art. 2482 *ter* cod. civ., come risultava dal bilancio di competenza al 31 marzo 2005. La Camera di Conciliazione ed Arbitrato, alla quale la Rosetana Calcio si era rivolta, ha confermato il giudizio di mancata ammissione ai campionati di Serie C2 per non avere la società ripianato i propri debiti né con l'Erario né con gli Enti previdenziali.

2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:

a) *Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti e disparità di trattamento.* Il lodo impugnato è illegittimo perché frutto di una carente istruttoria, essendo stati semplicisticamente ripresi gli accertamenti a suo tempo effettuati, dalla Co.Vi.So.C. prima e dalla Co.A.Vi.So.C. poi, senza alcuna ulteriore indagine. Non si è infatti tenuto conto, ad es., che la società ha disposto un aumento del proprio capitale sociale da € 40.000,00 ad € 500.000,00 e che la stessa vanta in Federazione un saldo attivo, in conto campionato, pari a circa € 96.119,39, con conseguente ulteriore liquidità nelle casse sociali. E' inoltre illogico interpretare in maniera scarna e letterale la C.U. 189/A del 15 marzo 2005, che definisce il termine per ripianare i debiti del 30 giugno

Ferrari

2005 come "perentorio". In realtà, ciò che la Federazione richiede entro tale data è la concreta e comprovata attivazione della società presso gli enti competenti, al fine di ottenere la regolarizzazione delle posizioni tributarie e fiscali.

Una diversa interpretazione della disposizione porrebbe le società sportive in condizioni di disparità di trattamento con le altre realtà aziendali diverse per attività e finalità, le quali, sulla base delle leggi ordinarie, possono usufruire di dilazioni e differimenti di pagamento, riuscendo così a gestire con maggior profitto le proprie posizioni debitorie, il tutto in palese violazione dell'art. 3 Cost.. A ciò si aggiunga che non sarebbe corretto addebitare alla ricorrente i ritardi della Pubblica Amministrazione nell'evadere le istanze di dilazione dei debiti che aveva presentato, salvo considerare il silenzio della stessa come accoglimento delle diverse richieste. Ed invero, l'art. 3 L. n. 178 del 2002 prevede proprio che l'Agenzia delle entrate deve pronunciare, entro 60 mesi, sulla richiesta di rateizzazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici. L'avvenuta presentazione, entro la scadenza del termine, di idonea domanda volta ad ottenere la rateizzazione delle somme dovute, da parte della Rosetana Calcio s.r.l. ha fatto sorgere la pendenza di una trattativa stragiudiziale del tutto equivalente ad un contenzioso, che determina la sospensione del termine stesso sino alla pronuncia dell'Amministrazione che, allo stato, non è ancora pervenuta. La pendenza di un contenzioso, purché non temerario, è prevista dalla C.U. 189/A come motivo valido per non effettuare il saldo del pagamento nei confronti degli

Ferrari

Enti previdenziali e dell'erario.

b) *Violazione e falsa applicazione art. 4 dello Statuto della Lega professionisti Serie C - Violazione del principio del giusto procedimento.* Non è vero che la ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a provare la sussistenza di fidejussioni idonee a coprire il debito corrente. Peraltro, pur ammettendo che non fossero stati rispettati termini non dilazionabili, la conseguenza potrà essere, al più, di natura disciplinare a carico della società inadempiente ma mai potrà essere disposta l'estromissione dal campionato di calcio, non essendo una simile sanzione prevista nel C.U. 189/A richiamato.

c) *Eccesso di potere per contrasto con i precedenti - Disparità di trattamento - Difetto di motivazione.* Pur avendo la ricorrente tempestivamente operato per assolvere ai propri obblighi fiscali non è stata autorizzata all'iscrizione al campionato di Serie C2, a differenza di altre squadre che, pur versando in una situazione debitoria di gran lunga peggiore, sono state iscritte al campionato.

d) *Violazione e falsa applicazione art. 3 L. n. 178 del 2002 - Eccesso di potere per difetto di motivazione sotto diverso ed ulteriore profilo - Ulteriore travisamento dei fatti.* Ai sensi dell'art. 3 D.L. 8 luglio 2002 n. 138, l'avvenuta presentazione, al momento della scadenza del termine, di idonee domande volte ad ottenere la rateizzazione delle somme dovute da parte della Rosetana ha fatto sorgere la pendenza di una trattativa stragiudiziale, del tutto equiparabile ad un contenzioso, in ordine alla capacità sospensiva dell'obbligo al saldo

Ferraro

finale, che giustifica la deroga al par. 1, lett. b), n. 7.

e) *Violazione e falsa applicazione artt. 2482 ter e ss. cod. civ. in connessione con gli artt. 2463 e 2447 cod. civ.* Si ha perdita di capitale unicamente quando le perdite hanno eroso tutte le riserve e sono rilevanti solo le perdite calcolate al netto delle riserve. Il calcolo delle perdite deve essere effettuato applicando i criteri propri del bilancio di esercizio. Affinché l'art. 2447 cod. civ. (oggi, art. 2482 cod. civ.) sia applicabile alla situazione concreta, il capitale non solo deve essersi ridotto di oltre un terzo ma deve essere sceso al disotto del minimo legale stabilito dalla legge. Nel caso di specie non è intervenuto nessuno scioglimento della società proprio perché, almeno alla data del 31 marzo 2005, non si era in presenza dei requisiti previsti dalla legge ovvero non era necessaria la convocazione dell'assemblea straordinaria per ripianare una situazione debitoria che non eccedeva i limiti fissati dalla legge.

In ogni caso ad oggi la ricorrente, in aggiunta alla fidejussione prestata nel giugno 2004 liquida ma non ancora esigibile alla data odierna, è creditrice in conto campionato di una somma pari ad € 96.119,39, quali contributi federali relativi al primo trimestre 2005.

3. Si è costituito in giudizio il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

4. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.

Feder.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non si è costituita in giudizio.

6. Alla camera di consiglio del 2 agosto 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), non essendo a questi imputabile alcuno degli atti impugnati. Ed invero, l'art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. configura la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport come un organo non amministrativo, ma arbitrale, rispettoso dei principi di terzietà, autonomia ed indipendenza di giudizio; a ciò si aggiunga che l'art. 20 del regolamento della Camera significativamente precisa che "il lodo è imputabile esclusivamente all'organo arbitrale. In nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del C.O.N.I." (T.A.R. Lazio, III Sez., 7 aprile 2005 n. 2571).

2. Parimenti deve essere disposta l'estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché anche a questa non è imputabile alcuno degli atti impugnati.

3. Come esposto in narrativa, la ricorrente impugna la mancata ammissione ai campionati professionisti di Serie C2 della stagione sportiva 2005/2006, perché non avrebbe ripianato i propri debiti né con l'Erario né con gli Enti previdenziali.

Prima di passare all'esame delle singole censure dedotte dalla ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio è opportuno individuare

*F.lli*

nei loro esatti confini, sia la materia del contendere sia gli spazi che, in relazione ad essa, il vigente ordinamento riserva al sindacato del giudice della legittimità.

La ricorrente società ha impugnato innanzi a questo Tribunale sia il lodo emesso in data 26 luglio 2005, su sua istanza, dalla Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport, sia la delibera adottata in data 15 luglio 2005 dal Consiglio federale con la quale, in dichiarata adesione al parere reso dal Co.A.Vi.So.C., è stata disposta la non ammissione della società ricorrente al campionato di Serie C2. Detta delibera costituisce l'atto di base sul quale la ricorrente ha chiesto l'intervento annullatorio del Collegio arbitrale, da estendersi anche ai pareri resi dal Co.Vi.So.C. e dal Co.A.Vi.So.C..

4. Per quanto attiene ai limiti che il sindacato del giudice della legittimità incontra quando è chiamato a pronunciare sul *decisum* della Camera di conciliazione il Collegio ritiene di dover confermare le conclusioni alle quali la Sezione è pervenuta in una recente occasione (T.A.R. Lazio, III Sez., 7 aprile 2005 n. 2571). La decisione della Camera di conciliazione - si è detto - costituisce un arbitrato irrituale avente, come tale, natura contrattuale ed impugnabile solo per incapacità delle parti o degli arbitri, violenza, dolo, eccesso di potere con riguardo ai limiti del mandato ricevuto ed errore sostanziale o essenziale di cui agli artt. 1428 e 1429 cod. civ., per quest'ultimo intendendosi quello che attiene alla formazione della volontà degli arbitri e che ricorre quando questi ultimi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà (vale a dire non abbiano

Favosi

presc visione degli element. della controversia c ne abbiano supposto altri inesistenti ovvero abbiano dato come contestati fatti pacifici e viceversa), restando per contro esclusa ogni forma di impugnativa per errore di giudizio e di diritto (T.A.R. Piemonte, II Sez., 18 marzo 1999 n. 139 e 4 febbraio 1999 n. 58).

Visti gli atti di causa il Collegio rileva che non è questa la situazione che ricorre nel caso in esame, né nei confronti del lodo della Camera arbitrale la ricorrente deduce censure intese a denunciare vizi sui quali è consentito al giudice amministrativo di esercitare il proprio sindacato.

Per questa parte il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ma detta declaratoria non è in grado di danneggiare la ricorrente società atteso che, una volta esperita la cd. pregiudiziale sportiva, il giudizio procede dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento dell'impugnato provvedimento di base, cioè della delibera del Consiglio Federale del 15 luglio 2005, nei cui confronti sono state dedotte censure che ricalcano, nella sostanza, quelle proposte avverso il lodo e non esaminate nel merito per le ragioni innanzi esposte.

5. Il Collegio ritiene invece di non doversi porre d'ufficio la questione dell'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, essendo lo stesso infondato nel merito.

Ed invero:

a) è indubbio che l'ordinamento sportivo pone come condizione per l'ammissione al campionato di calcio professionistico che le società

Ferrari

abbiano provveduto a regolarizzare, entro un determinato termine, l'eventuale situazione debitoria sussistente nei confronti dell'Erario e degli Istituti di previdenza;

b) non è condivisibile, perché non rispondente al vero, l'affermazione secondo cui l'ordinamento sportivo, imponendo alle società di calcio un termine perentorio per la regolarizzazione della loro posizione fiscale e previdenziale, riserverebbe alle stesse un trattamento ingiustificatamente deterioro rispetto a quello che l'ordinamento statale assicura alle società soggette al regime che esso detta. E' agevole opporre che la disciplina statale, fiscale e previdenziale prevede termini parimenti perentori per l'adempimento degli obblighi patrimoniali da parte dei soggetti che ad essi sono tenuti e sanziona pesantemente, e non solo nella via degli interessi legali, il mancato rispetto dei termini stessi;

c) è parimenti inesatto che solo l'ordinamento statale consentirebbe, sia pure nel concorso di certe condizioni, alle imprese debtrici di concordare con le Pubbliche Amministrazione creditrici un piano di rateizzazione delle poste passive. Ed infatti, analoga possibilità concede anche l'ordinamento sportivo, e con una tempistica e nella sussistenza di certe garanzie che sono comuni all'ordinamento statale. Di tale possibilità la società ricorrente ha manifestato l'intenzione di usufruire, ma l'ha poi tradotta in comportamenti che inducono a dubitare della sua serietà o quanto meno della consapevolezza dei pesanti costi aggiuntivi che, in assenza di nuove fonti di finanziamento, un piano di rateizzazione di elevato importo

Ferrari

complessivo pone a carico di esercizi successivi, con il risultato di aggravare nel tempo una situazione finanziaria che allo stato già presenta carattere di palese drammaticità;

d) del tutto ingiustificata è l'affermazione secondo la quale la società ricorrente sconterebbe i ritardi della Pubblica amministrazione nell'evadere le istanze di dilazione dei pagamenti, da essa presentate. Premesso che la data ultima prefissata per la presentazione attestante l'intervenuta regolarizzazione della posizione debitoria nei confronti del fisco e del sistema previdenziale è il 30 giugno 2005, i dati che seguono (tutti desunti dalla documentazione versata in atti dalla stessa ricorrente) confermano la palese infondatezza dell'illazione: d') le richieste di rateizzazione dei debiti previdenziali sono state presentate il 29 giugno 2005 all'I.N.A.I.L. (che ha risposto chiedendo una previa garanzia fidejussoria alla quale non risulta che la società abbia provveduto) e il 24 giugno 2005 all'E.N.P.A.L.S.; d'') la stessa richiesta è stata presentata all'Agenzia delle entrate il 15 giugno 2005.

Tenuto conto che nella specie si discute di debiti scaduti il 31 marzo 2005 e allo stato non ancora adempiuti, la pretesa di ottenere *ad horas* dalle Amministrazioni pubbliche un provvedimento di rateizzazione appare quanto meno temeraria;

e) suggestiva, ma priva di giuridico pregio, è la tesi secondo cui la mancata risposta delle Amministrazioni pubbliche (ma non dell'I.N.A.I.L.) alle istanze di rateizzazione avrebbe determinato l'insorgenza e, quindi, "la pendenza di una trattativa stragiudiziale, di

tenuto

fatto del tutto equiparabile ad un contenzioso, che determina la sospensione del termine stesso".

E' agevole infatti opporre che: a) non c'è trattativa se le parti (come nel caso in esame) non si accordano nel trattare; b) qualunque trattativa, ancorché in atto, non è equiparabile, né in tutto né in parte, ad un contenzioso, che postula presupposti diversi e soggiace a regole proprie; c) di conseguenza è priva di qualsiasi pregio l'affermazione secondo la quale la mera presentazione dell'istanza determinerebbe fino alla pronuncia della Pubblica amministrazione la sospensione del termine del 30 giugno e, quindi, l'impossibilità per gli organi federali di "esprimere parere negativo" sulla ammissione della ricorrente al campionato.

6. L'impugnata determinazione del Consiglio Federale motiva, *per relationem*, al parere negativo della Co.A.Vi.So.C., che ha espressamente dichiarato di condividere e che ha assunto come contenuto e causa giustificativa del proprio *decisum*.

Detto parere si fonda su tre ordini di ragioni ciascuna delle quali è assolutamente autonoma e diversa dalle altre e, quindi, idonea a sorreggere da sola l'impugnata determinazione.

Questa conclusione, che riflette principi da tempo acquisiti dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, comporta la possibilità per il Collegio di ritenersi esonerato dall'esame dei due ultimi motivi di diniego di ammissione al campionato, essendo del tutto legittimo il primo dei tre motivi, che attiene alla posizione debitoria dell'istante e di cui è stata dimostrata l'assoluta conformità a legge e a principi di

Steno

giustizia sostanziale e ragionevolezza.

7. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

**P.Q.M.**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -**

**SEZIONE TERZA**

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dalla Polisportiva Rosetana Calcio s.r.l., previa estromissione dal giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e della Camera di Conciliazione e di Arbitrato, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 2 agosto 2005, dal


**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE**

**TERZA**

in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:


Stefano Baccarini

Presidente



Giulia Ferrari

Componente - Estensore



**IL PRESIDENTE**


*Ferrari*

L' ESTENSORE

SECRETARIO

*SECRETARIO DI SEZIONE*  
*PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA*  
*elle*

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA  
2 AGO 2005

*SECRETARIO DI SEZIONE*  
*elle*  


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
SEZIONE III<sup>a</sup>

Adi 2 AGO 2005 ..... copia conforme  
alla presente ..... stata trasmessa al  
..... *PCM - Avv. Ste L*  
a norma dell'art. 67 del Regolamento  
di procedura 17 agosto 1907 n. 642.

*CAPOSECRETARIO DELLA SEGRETERIA*  
*elle*  
